

**Ordine del giorno n. 68
collegato al Disegno di legge n. 93**

*<<Assestamento del bilancio per gli anni 2026-2028
ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>*

Oggetto: <<Indennizzo dei Comuni sede di impianti di recupero e trattamento dei rifiuti>>

Proponenti: **CARLI**

Il Consiglio regionale,

RICHIAMATA la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, recante <<Disciplina organica della gestione dei rifiuti e i principi di economia circolare>>;

CONSIDERATO che l'articolo 27 della medesima legge prevede forme di indennizzo a favore dei Comuni sul cui territorio sono situati impianti di smaltimento dei rifiuti, in ragione dei disagi connessi all'esercizio degli impianti che possono determinare ricadute ambientali, sanitarie, viabilistiche e territoriali sui Comuni che li ospitano;

VALUTATO che tali disagi sono ascrivibili non solo ai Comuni sede di impianti di smaltimento ma anche ai Comuni sede di impianti di recupero e trattamento di rifiuti;

RITENUTO opportuno assicurare un trattamento omogeneo ai territori interessati, estendendo il sistema degli indennizzi anche ai Comuni sede di impianti di recupero e trattamento, graduando l'importo in relazione alla tipologia e alla quantità dei rifiuti trattati e all'entità dei disagi prodotti;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

a valutare il riconoscimento di un indennizzo, a carico del gestore dell'impianto, anche ai Comuni sul cui territorio sono situati impianti di recupero nei quali siano svolte operazioni di trattamento dei rifiuti, prevedendo che l'importo sia differenziato in ragione della tipologia e della quantità dei rifiuti trattati e dei disagi ambientali, sanitari, viabilistici e territoriali connessi all'esercizio dell'impianto.

Firma

Presentato alla Presidenza il